

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Ponte di Legno, lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott. Renato Armanaschi)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ del Registro delle pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente sul sito web del Comune di Ponte di Legno per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Ponte di Legno, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
\_\_\_\_\_

**COMUNE DI PONTE DI LEGNO****Provincia di Brescia**

Cod. Fisc. 00649470176

P.IVA 00574390985

Tel. 0364 929800

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EDILIZIA PRIVATA, IGIENE ED AMBIENTE - TERRITORIO  
N°03 DEL 31.12.2024**

 **ORIGINALE** **COPIA** **SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO:** Aggiornamento importo base al metro quadrato per la determinazione del contributo sul costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2025.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA IGIENE E AMBIENTE - TERRITORIO****RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- le deliberazioni con le quali l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e i Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione hanno approvato la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali;
- la predetta convenzione quadro la quale, all'art. 1, comma 3, prevede che l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica è individuata quale Ente capofila della gestione associata;
- il Decreto n. 85 del 30.01.2023 con la quale il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica ha proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio dell'Area Tecnica Associata - Distretto Nord, comprendete i Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione, con decorrenza dalla predetta data e sino alla designazione di nuovo responsabile da parte della Conferenza dei Sindaci;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.03.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

**DATO ATTO** che l'art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito l'art. 6 della Legge n. 10/1977 (i cui primi 4 commi erano stato sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della Legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei Permessi di Costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

**VISTO** che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994) in Lire 482.000 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei Permessi di Costruire;

**VERIFICATO** inoltre che lo stesso art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, nonché l'art. 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12/2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

**CONSIDERATO** che l'ISTAT non ha provveduto, per ragioni tecniche e su autorizzazione di EUROSTAT, a pubblicare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del

2009, mentre lo ha fatto nei primi giorni del 2010, con la pubblicazione degli indici su base 2005 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005 pari a 1,186;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 05 del 29.12.2023, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2024 in € 492,46 al metro quadrato, con efficacia dal 01 gennaio 2024;

**PRESO ATTO** che, in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (Indice giugno 2023 = 113,6; Indice giugno 2024 = 114,3), come meglio descritto nella relazione/proposta di aggiornamento allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che, pertanto, a decorrere dal 01 gennaio 2025, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo per gli edifici residenziali è stabilito in € 495,49 al metro quadrato ( $\text{€}/\text{mq } 492,46 \times 114,3 / 113,6 = \text{€}/\text{mq } 495,49$ );

**RICHIAMATO** il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12/2005, l'aggiornamento dell'importo base al metro quadrato per la determinazione del contributo sul costo di costruzione degli edifici residenziali, di cui alla deliberazione regionale citata, da € 492,46 al metro quadrato ad € 495,49 al metro quadrato, a decorrere dal 01 gennaio 2025, per le ragioni precisate in premessa;
- 2) **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 3) **COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 4) **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EDILIZIA PRIVATA IGIENE E  
AMBIENTE - TERRITORIO  
*Geom. Michele Beltracchi*

